

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 08/03/2021

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 20/2021

Scadenza/Adempimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: Tassa Annuale Vidimazione Libri Sociali 2021

Le società di capitali (per azioni, a responsabilità limitata), anziché versare la tassa di concessione governativa per ogni bollatura iniziale di libro o registro prevista dall'art. 2215 codice civile, effettuano il versamento annuale di un importo forfetario a prescindere dai registri da bollare e dal numero delle loro pagine. La tassa è rimasta anche dopo la soppressione della vidimazione iniziale del libro giornale e del libro inventari, in quanto l'obbligo della vidimazione permane per gli altri libri sociali.

L'importo della tassa è il seguente:

- a) € 309,87 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2021 non superiore a 516.456,90 euro;
- b) € 516,46 per le società con capitale sociale al 1° Gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

NB: Eventuali variazioni di capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2021 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2022).

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

L'art. 23 nota 3 della tariffa sulle tasse di concessione governativa approvata con D.M. 28.12.95 stabilisce che "la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente".

Pertanto la tassa deve essere versata entro il prossimo 16 Marzo 2021.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi:

- per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all'Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento);
- per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il **codice tributo 7085** (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale **periodo di riferimento, l'anno 2021**. La tassa può essere compensata con crediti risultanti da dichiarazioni annuali o da denunce periodiche (INPS), in base all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/97 n. 241.

Si ricorda quanto segue:

Tipologia di versamento	Modalità utilizzabile
Mod. F24 saldo “a debito” senza compensazione	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (remote/home banking)
Mod. F24 con compensazione (saldo “a debito” o “saldo a zero”)	Servizi telematici Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline)

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

- Società cooperative e di mutua assicurazione;
- Consorzi che non assumono la forma di società consortili;
- Società di capitali dichiarate fallite;
- Società sportive dilettantistiche.

All'omesso/ritardato versamento della tassa si applica la sanzione di cui all'art. 13, terzo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471:

- 30% dell'importo dovuto;
- 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni;
- 1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni.

Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 versando una sanzione ridotta.

Sanzione ridotta	Termine di regolarizzazione
dallo 0,1 % all'1,4 % (1% x 1/10)	Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni giorno di ritardo
1,50 % (15% x 1/10)	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67 % (15% x 1/9)	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% (30% x 1/8)	Entro 1 anno (dal 16.03)
4,29 % (30% x 1/7)	Entro 2 anni (dal 16.03)
5 % (30% x 1/6)	Entro il termine per l'accertamento

Il pagamento del tributo e degli interessi (calcolati al tasso legale) deve essere effettuato con Mod. F24 utilizzando il codice tributo 7085, (quindi gli interessi non devono essere né indicati né versati separatamente, bensì devono essere aggiunti all'imposta e pagati cumulativamente), mentre per la sanzione si dovrà utilizzare il Mod. F23 indicando il codice 678T, la causale "SZ" e il codice dell'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale della società (Reggio Emilia = TG2; Guastalla = TGQ).

La norma sulla tassa forfetaria annuale non si applica alle società di persone.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners – Commercialisti